

Corte di Cassazione, sezione civile, Sezione I 30/08/1996 n. 7987

legge 109/94 Articoli 28 - Codici 28.1

In tema di appalti pubblici, l'art. 5 della legge 10 dicembre 1981 n. 741 prevede che il collaudo debba essere concluso entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, mentre l'art. 36 del D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063 riconosce, in caso di mancato collaudo, il pagamento degli interessi sulla rata di saldo dopo che sia trascorso il termine di centoventi giorni dalla data entro cui doveva essere rilasciato il certificato di collaudo; ne consegue che, ultimati i lavori e decorso inutilmente il termine per il collaudo, la rata di pagamento dell'ultimo stato di avanzamento costituisce la rata di saldo ed è assoggettata, per quanto riguarda la decorrenza degli interessi, alle scadenze espressamente previste dall'art. 36 cit..